



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>1</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>20 / 1 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Esercizio provvisorio anno 2017. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. N.267/2000.</p>
---	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Previa proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Luca Lignola
e sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2^a Area relazione il Sindaco.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma dell'art.151, primo comma del D.Lgs. n.267/2000, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- con l'art.5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017, con autorizzazione, a norma dell'art.163, comma 3, del citato D.Lgs. n.267/2000, dell'esercizio provvisorio;
- che il bilancio di previsione di questo Ente non è stato approvato entro il 31 dicembre 2016;

VISTI:

- l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dispone:

"Art.163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...omissis...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii., emanato in attuazione degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e, in particolare:

- l'art.11, commi 1 e 14, il quale dispone che, a decorrere dall'esercizio 2016, le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;

- l'art.11, comma 17, il quale prevede che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel

corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto, per l'esercizio provvisorio 2017 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2017, definitivamente approvato;

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

- sono consentite le variazioni di bilancio di cui al comma 7 dell'art.163 del vigente D.Lgs. n.267/00, nonché le variazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 8.13 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., con le precisazioni indicate allo stesso punto;

Evidenziato che dall'esercizio finanziario 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi dello stesso D.Lgs. n.118/2011, la cui struttura, ai sensi degli artt.14 e 15 del D.Lgs. n.118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO

Richiamato il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011, in base al quale:

a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

Richiamati l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

a) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);

b) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

Tenuto conto che l'effettuazione delle spese rientra nelle competenze dei Dirigenti, i quali vi provvedono, ai sensi del vigente art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, mediante proprie determinazioni e previa assegnazione, da parte della Giunta Comunale, con il PEG, delle relative risorse, come previsto dall'art.169 del vigente D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – annualità 2017, redatti secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 15/6/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni;

Tenuto conto che il Servizio Finanziario di questo Comune ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio 2016/2018 – annualità 2017 secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo spacchettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l'adozione del criterio di prevalenza, vietato dal nuovo ordinamento;

Visti i principi relativi alle competenze gestionali dei Dirigenti, indicati dal D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che:

- in questo Comune è stato istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- qualora, nel corso del triennio, si rendesse necessario apportare modifiche agli obiettivi, gli stessi dovranno essere anche formalmente rettificati, previa presentazione di apposita istanza, assunzione di atto di variazione e comunicazione agli organi competenti, nel rispetto dei termini di legge e propri della natura dell'obiettivo considerato;
- per il raggiungimento degli obiettivi in argomento, vanno assegnate a ciascuna Area le risorse umane disponibili, apportando eventuali spostamenti interni e/o introducendo nuovo personale per ogni Area proponente;

Vista l'individuazione dei Dirigenti delle Aree di questo Comune, effettuata dal Sindaco ai sensi degli artt.50 e 109 del D.Lgs. n.267/2000, come di seguito precisato:

Segretario Generale

1ª Area-Affari generali,

(incluso Servizio personale gestione giuridica ed economica):

2ª Area-Economica Finanziaria:

3ª Area-Lavori Pubblici:

4ª Area-Urbanistica:

Dott. Carlo Casalino

Avv. Caterina Navach;

Dott. Angelo Pedone

Dott. Ing. Giovanni Didonna;

Arch. Vincenzo Turturro;

Rilevato che con decorrenza 01/01/2017, per effetto della propria deliberazione n.310 del 30/12/2016, in attuazione del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione giunta n.226 del 6/10/2016) il Corpo di Polizia Locale ha acquisito la propria autonomia operativa;

Ritenuto, in conseguenza del mutato assetto della macrostruttura dell'Ente rispetto alle funzioni del Corpo di Polizia Locale, di dover procedere ad adottare gli opportuni atti di programmazione, finalizzati sia alla determinazione delle risorse finanziarie da mettere a disposizione, per il conseguimento degli obiettivi, nonché all'individuazione della latitudine operativa e gestionale dei Dirigenti e del Responsabile ed in particolare disporre che il Responsabile del Corpo, Vice Comandante Dott. Leonardo Cuocci Martorano, ha la competenza, oltre che ad adottare *motu proprio* tutti gli atti previsti in via esemplificativa dall'art.5, comma 2, della Legge Regione Puglia n.37/2001, a rilasciare i pareri ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 sulle proposte di delibera di Giunta e di Consiglio aventi ad oggetto materie peculiari della Polizia Locale;

Dato atto:

1. che, al fine di assicurare la necessaria differenziazione soggettiva fra l'organo accertatore e l'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi avverso i verbali di contestazione o di accertamento di violazione amministrativa ex lege n.689/1981 adottati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, è opportuno prevedere che le ordinanze - ingiunzioni relative a verbali in materia commerciale, ambientale ed edilizia siano adottate dal Dirigente Area IV (SUAP e Urbanistica);
2. che, non potendo il Responsabile del Corpo di Polizia Locale adottare determinazioni di impegno spesa, nelle more dell'assegnazione anche ad altri Dirigenti della gestione di alcuni capitoli di entrata e/o di spesa, relativi ai centri di costo già attribuiti alla Polizia Locale, mediante successive variazioni da definire in sede di redazione definitiva del bilancio 2017/2019, è opportuno stabilire che l'ing. Di Donna, Dirigente dell'Area III, Lavori Pubblici, attuale assegnatario dei capitoli di spesa afferenti al Corpo di Polizia, continui a dare attuazione con gli atti gestionali di competenza alle dotazioni di bilancio di riferimento;
3. che, in sede di prossima adozione della delibera annuale di destinazione dei proventi delle sanzioni

pecuniarie di cui all'art.208 del Codice della strada, si provvederà a fornire le opportune indicazioni gestionali relative alle singole finalità della suddetta disciplina speciale;

Evidenziato che, ai sensi dell'art.163, comma 4, del citato D.Lgs. n.267/2000, nonché del punto 8.9 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118), all'avvio dell'esercizio provvisorio, per le finalità di cui ai precedenti punti, l'Ente trasmette al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'Ente, mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli secondo la nuova classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza;

e, con riferimento alla gestione:

a) di competenza - nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2017, dal PEG 2016/2018, definitivamente approvato, al netto del fondo pluriennale vincolato, come da allegate stampe, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenenti, l'assegnazione delle risorse ai singoli centri di responsabilità, con ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e delle categorie e dei macroaggregati in capitoli di entrata e spesa, come risultanti all'ultimo PEG definitivamente approvato;

b) dei residui presunti alla data del 31/12/2016;

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali all.6 al D.Lgs. n.118/2011;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il citato Piano Esecutivo di Gestione provvisorio coincide esattamente con le previsioni finanziarie definitive, esercizio 2017, del Bilancio 2016/2018 e che gli obiettivi di gestione sono assegnati, per quanto coerenti e compatibili, con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Bilancio di previsione finanziario e nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 15/6/2016, oltre che con gli obiettivi che, in coerenza con i citati strumenti di programmazione, risultano assegnati ai dirigenti con il Piano delle Performance 2016/2018, unificato organicamente nel PEG, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 5/7/2016, esecutiva;

Richiamato l'art.1, comma 466, della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n.232, a norma del quale, cessata l'applicazione, per quanto previsto dal comma 463, dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), in vigore per il 2016, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, calcolato come differenza tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n.118/2011, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, considerando, per gli anni 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Richiamato, altresì, il comma 468 del suddetto art.1 della legge n.232/2016, a norma del quale, al fine di garantire, nella fase di previsione, l'equilibrio di cui al citato comma 466, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo è allegato:

- al bilancio di previsione;
- nel corso dell'esercizio, alle delibere di approvazione di variazioni al bilancio di previsione;

Calcolato il saldo di competenza finanziaria, con le modalità succitate, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, anche al fine di non compromettere l'esercizio 2017, il perseguimento dell'obiettivo che sarà definitivamente determinato proprio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, come evidenziato nel prospetto **Allegato "B"**;

Richiamato il comma 6 dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato, attraverso l'indicatore previsto alla lettera i-quater) dell'art.185, comma 2, quale elemento obbligatorio del mandato stesso;

Ritenuto, per quanto detto, al fine di assicurare i richiamati adempimenti di legge, di stabilire che, nel corso dell'esercizio provvisorio, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, obbligatoriamente:

a) diano atto di aver verificato che il livello di spesa assunto ed in corso di assunzione è assicurato dai conseguiti livelli di entrata dell'Ente (verificati sulla base degli idonei atti di accertamento assunti dai responsabili di entrata);

b) precisino che l'impegno di spesa è assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art.169 del citato D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n.165/2001;

- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dott. Angelo Pedone, Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria:"Limitatamente agli atti di tipo finanziario", in data 20/1/2017, e per quanto di competenza dalla Dirigente Area 1^a dott.ssa Navach:"Parere favorevole ai sensi dell'art.49 TUEL, limitatamente alla regolamentazione in materia di personale"; in data 20/1/2017; ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Dare atto** che il Bilancio Esercizio Provvisorio, **Allegato "A"** al presente provvedimento, da trasmettere al Tesoriere comunale all'avvio dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, nonché del punto 8.9 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118), per le finalità in premessa precisate, contiene:
 - l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2017;
 - gli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa riguardanti l'esercizio provvisorio 2017, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (2016/2018), aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicanti, per la spesa, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- 3) **Approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2017, predisposto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, sulla base degli stanziamenti dell'anno 2017 del bilancio pluriennale 2016-2018 definitivamente approvato, mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa al fine di garantire:
 - il raccordo con il IV livello del piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs. n.118/2011;
 - il superamento del criterio di prevalenza;
- 4) **Assegnare** ai Dirigenti, provvisoriamente e sino alla definizione del nuovo PEG che conseguirà all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, le risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2017 del PEG 2016/2018 definitivamente approvato, con articolazione
 - delle tipologie di entrata in categorie/capitoli;

□ dei programmi di spesa in macroaggregati/capitoli;

- 5) **Disporre** che le risorse di entrata e di spesa, riferite alla gestione di competenza, relative ai singoli centri di responsabilità, come dalle stampe "PEG Entrata" e "PEG Spesa" del citato Allegato "A", siano assegnate ai Dirigenti ed utilizzate tenendo conto che al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG:
- possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro (omissis), con le riduzioni di cui alla premessa;
 - possono essere impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo delle disponibilità di stanziamento previste, per l'esercizio 2017, nell'Allegato "A";
 - non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
 - è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;
- 6) **Impartire** al personale dirigenziale che, nel corso dell'esercizio provvisorio, le determinazioni dirigenziali che impegnino spese, obbligatoriamente:
- a) diano atto di aver verificato che il livello di spesa assunto ed in corso di assunzione è assicurato dai conseguiti livelli di entrata dell'Ente (verificati sulla base degli idonei atti di accertamento assunti dai responsabili di entrata);
 - b) precisino che l'impegno di spesa è assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;
- 7) **Attribuire**, sin da ora, quale obiettivo generale ed inderogabile a tutti i Dirigenti di Area e/o incaricati di conformare la propria azione al perseguimento di un saldo non negativo di competenza (Allegato "XX"), richiamando integralmente quanto in premessa riportato;
- 8) **Rammentare** che, in esercizio provvisorio, oltre che essere consentite le variazioni di bilancio di cui al comma 7 dell'art.163 del vigente D.Lgs. n.267/200, in attuazione di quanto previsto dal punto 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), è possibile:
- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
 - b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

- 9) **Stabilire**, altresì, che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione, esercizi 2017/2019, si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi esecutivi per quanto coerenti e compatibili con la già avviata nuova programmazione 2017/2019;
- 10) **Stabilire**, infine, che le previsioni di bilancio in corso di approvazione 2017-2019 dovranno essere adeguate e rese coerenti con le operazioni di gestione svolte durante l'esercizio provvisorio;
- 11) **Disporre** quanto segue:
- 11.1 il Responsabile del Corpo, Vice Comandante Dott. Leonardo Cuocci Martorano, ha la competenza a rilasciare i pareri ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 sulle proposte di delibera di Giunta e di Consiglio aventi ad oggetto materie peculiari della Polizia Locale;
 - 11.2 le ordinanze - ingiunzioni relative a verbali in materia commerciale, ambientale ed edilizia siano adottate dal Dirigente Area IV (SUAP e Urbanistica);
 - 11.3 l'ing. Didonna, attuale assegnatario dei capitoli di spesa afferenti al Corpo di Polizia continui a dare attuazione con gli atti gestionali di competenza alle dotazioni di bilancio;
 - 11.4. in sede di adozione della delibera anno 2017 di destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.208 del Codice della strada si provvederà a fornire le opportune indicazioni gestionali relative alle singole finalità della suddetta disciplina speciale;
- 12) **Comunicare** il presente atto ai Dirigenti di tutte le Ripartizioni o a chi legittimamente li sostituisce, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza;
- 13) **Trasmettere** il presente provvedimento al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art.163, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
- 14) **Dichiarare**, con separata votazione e con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del d.Lgs n.267/2000, stante l'inizio del nuovo esercizio.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 20h reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 27 GEN 2017 al 11 FEB 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

27 GEN 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

27 GEN 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

AVVISO

Si dà atto che gli allegati alla delibera di G.C. n.1 del 20/01/2017 avente per oggetto:

Esercizio provvisorio Anno 2017. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs n.267/2000.

sono depositati in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria.



Il Segretario Generale
Dr. Carlo Casalino

27 GEN 2017